

BONUS AGGREGAZIONI

**Fusioni e scissioni,
agevolazione per
i maggiori valori**

Luca Gaiani - pagina 14

**Bonus aggregazioni
BENI STRUMENTALI E AVVIAMENTO**

Con fusioni e scissioni agevolazione per affrancare i maggiori valori

**Si risparmia
l'imposta
sostitutiva
per importi fino
a cinque milioni**

PAGINA A CURA DI
Luca Gaiani

Il bonus aggregazioni entra nel vivo. Le operazioni di aggregazione realizzate a decorrere dal 1° maggio 2019 possono usufruire, già dall'esercizio 2020, del riconoscimento gratuito dei maggiori valori iscritti, fino a cinque milioni di euro, sui beni strumentali materiali ed immateriali e sull'avviamento.

Da quest'anno, cioè, le imprese potranno dedurre fiscalmente gli ammortamenti sull'incremento di valore dei beni attribuito a seguito della fusione o della scissione. Il beneficio consiste nel risparmio dell'imposta sostitutiva che, in assenza dell'agevolazione, si sarebbe dovuta pagare per affrancare i disallineamenti.

BONUS PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI
L'articolo 11 del decreto legge 34/19 (decreto Crescita) attribuisce un incentivo alle aggregazioni tra imprese indipendenti effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022 mediante operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda.

Il bonus, che si sostanzia nel riconoscimento gratuito dei maggiori valori iscritti sino a cinque milioni, spetta esclusivamente alle società di capitali residenti, destinatarie della operazione di aggregazione (società incorporante, so-

cietà beneficiaria o società conferitaria), in presenza di taluni requisiti particolari requisiti soggettivi (indipendenza ed operatività).

Possono invece rivestire una diversa forma giuridica (ad esempio società di persone o impresa individuale) i soggetti "di partenza" (circolare 16/E/07, riferita a precedenti agevolazioni aventi identico contenuto) del procedimento di aggregazione (società incorporate, società scisse o società conferenti).

Ad esempio, l'incentivo può spettare nel caso di fusione di una Snc per incorporazione in una Srl. Per stabilire se l'aggregazione può rientrare temporalmente nel bonus (1° maggio 2019-31 dicembre 2020), occorre rifarsi alla data di efficacia giuridica della operazione che è stata attuata.

Per le fusioni e le scissioni, rileva, a questi fini, la data dell'iscrizione dell'atto di fusione o di scissione (ultima iscrizione per le fusioni, o iscrizione della beneficiaria per le scissioni) nel registro delle imprese (ovvero la eventuale data successiva di decorrenza degli effetti giuridici indicata nell'atto stesso). Non vanno invece considerate le eventuali retrodatazioni contabili o fiscali.

BONUS DAL 1° MAGGIO 2019

Si consideri, ad esempio, una fusione tra due Srl indipendenti, con progetto approvato dalle rispettive assemblee in data febbraio 2019. L'atto notarile di fusione viene stipulato il 20 aprile 2019 ed è iscritto per entrambe le società in data 2 maggio 2019, con effetti retrodatati al 1° gennaio 2019 ai fini contabili e delle imposte sui redditi. L'operazione potrà fruire del bonus.

Per i conferimenti di aziende, si fa

riferimento all'iscrizione della delibera di aumento di capitale della conferitaria. Non dovrebbero invece in questo caso essere rilevanti eventuali decorrenze convenzionali partecipate (che rileveranno tra le parti per gli eventuali conguagli di valori rispetto alle perizie), dato che l'efficacia della modifica statutaria della conferitaria si ha già alla data di iscrizione.

L'incentivo spetta a condizione che sussistano congiuntamente due distinti requisiti: operatività ed indipendenza.

È in primo luogo richiesta l'operatività, da almeno due anni, dei soggetti coinvolti. L'operatività deve intendersi in senso sostanziale (così la circolare 16/E/07 riferita ad analoga, precedente agevolazione), non essendo sufficiente la formale costituzione dell'impresa, ma richiedendosi invece che nel biennio sia stata svolta una effettiva attività commerciale.

IMPRESE OPERATIVE

L'operatività deve riguardare tutte le (due o più) imprese che si aggregano. Quindi non è agevolata, ad esempio, la scissione di un ramo di azienda di una società operativa a favore di una beneficiaria neocostituita (o comunque, se già costituita, ancora non attiva), seppur avente soci differenti.

È però consentita una aggregazione tra due o più imprese opera-



tive da almeno un biennio, mediante conferimento (o scissione) delle rispettive aziende in una società neocostituita.

Ad esempio è agevolata l'operazione attraverso cui Alfa Srl (impresa operativa da oltre due anni), con soci Tizio e Caio e Beta Spa (operativa da oltre due anni), con soci Sempronio e Mevio, scindono i propri rami di azienda (trattenendo gli immobili) a Gamma Spa, una newco costituita allo scopo di realizzare l'aggregazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PASSAGGI SALIENTI

Decreto Crescita

L'articolo 11 del decreto legge 34/19 (decreto Crescita) attribuisce un incentivo alle aggregazioni tra imprese indipendenti effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022 mediante operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda

Fusione per incorporazione

L'incentivo può spettare nel caso di fusione di una Snc per incorporazione in una Srl. Per stabilire se l'aggregazione può rientrare temporalmente nel bonus (1° maggio 2019-31 dicembre 2020), occorre rifarsi alla data di efficacia giuridica della operazio-

ne che è stata attuata

Le due condizioni

L'incentivo spetta a condizione che sussistano congiuntamente due distinti requisiti:

1) operatività;

2) indipendenza.

In primo luogo è richiesta l'operatività, da almeno due anni, dei soggetti coinvolti. L'operatività deve intendersi in senso sostanziale (così la circolare 16/E/07 riferita ad analogo, precedente agevolazione), non essendo sufficiente la formale costituzione dell'impresa, ma richiedendosi invece che nel biennio sia stata svolta una effettiva attività commerciale.